

Ordinanza n° 12/2020

Oggetto: Definizione di misure per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo delle quiete pubblica.

Il Sindaco

Premesso:

- che negli ultimi fine settimana i cittadini residenti in via Pittor Belcastro, hanno segnalato che, presso l'area pic-nic, fenomeni di degrado della vivibilità urbana e, precisamente:

- a) presenza di raggruppamenti di persone che, in particolar modo dalle 23,00 alle 03,00, circa, stazionano nell'area causano alterchi ad alta voce e urla;
- b) degrado degli spazi per abbandono fuori dai mezzi di raccolta di contenitori di bevande alcoliche, per le deiezioni organiche all'aperto e sporcizia diffusa anche negli spazi verdi;

tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

- che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 - d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
- che la legge n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;
- che la suddetta normativa ha inserito l'art. 600-octies nel sistema sanzionatorio del Codice penale, al fine di impedire l'impiego di minori nelle attività di accattonaggio, evidenziando l'importanza delle attività di prevenzione in tale ambito e di contrasto al fenomeno;

Considerato:

- che i sopracitati fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano un forte turbativa alla sicurezza urbana, impediscono la normale fruibilità di tali aree, in particolare, da parte delle fasce della popolazione più deboli, anziani e bambini, che si trovano e si sentono in oggettive condizioni di potenziale pericolo e che tali fenomeni si accentuano con l'approssimarsi della stagione estiva;

Atteso:

- che l'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis della L. n. 125/2008,, stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Considerato, pertanto:

- che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti;

- che, in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;

- che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

ordina

- è fatto divieto, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 di ciascuna giornata della settimana, di accedere all'area Pic-Nic sita in Santa Maria Maggiore in via Belcastro.

stabilisce

1.3. che all'atto della constatazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a rimuovere eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento;

1.4. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

avverte

3.1. - che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

3.2. - che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981;

informa, inoltre

5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria Maggiore;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

e dispone

6.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

Data, 12 Agosto 2020



Il Sindaco
(GOTTINI Prof. Claudio)